

Roma, 02.07.2012



aggiornamenti e notizie

Riconoscimento della protezione internazionale ai cittadini provenienti dal Mali

Con una interessante circolare del 15 giugno u.s. la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo – Ministero dell'interno, ha fornito delucidazioni in merito alla situazione che si sta verificando in Mali, ed ha individuato ulteriori strumenti da porre in essere per far fronte alle ripercussioni che i medesimi fatti ed accadimenti possono avere sulla procedura di riconoscimento dello status di protetto internazionale.

La **protezione internazionale** viene riconosciuta a quanto beneficiano del riconoscimento dello status di **rifugiato**, ex Convenzione di Ginevra 1951, e dello status di **protetto sussidiario**, ex Direttiva UE 85/2005.

La **Commissione Nazionale Asilo** è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Tra le altre funzioni, ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti.

Nella Circolare si legge che **viene “suggerito” alle Commissioni territoriali di riconoscere la protezione sussidiaria, “in linea di principio”, agli stranieri richiedenti protezione e provenienti dal Mali.**

Il riconoscimento non è automatico. Non è sufficiente, quindi, la sola provenienza dal Mali per ottenere lo status di protetto sussidiario, e questo per motivi diversi. Nella Circolare, la Commissione sottolinea esclusivamente la necessità di dover comunque procedere all'audizione del richiedente, poiché l'unica circostanza per cui è possibile omettere questa fase della procedura, riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale esaminatrice.

In ogni caso, il colloquio appare necessario, soprattutto per **verificare l'identità del richiedente ed appurare la provenienza dal Mali**, visto che, nella maggior parte dei casi, i richiedenti asilo non posseggono documentazione identificativa (passaporto etc), altrimenti necessaria per accertarne la provenienza.

E' probabile che questo sarà l'elemento più sensibile, al quale le Commissioni faranno riferimento prima di arrivare alla decisione finale di riconoscimento.

Nel 2011, secondo i dati forniti dalla stessa Commissione Nazionale asilo, sono stati **1297 le domande presentate da stranieri provenienti dal Mali: 1066** domande sono state **rigettate**; **177** hanno visto il rilascio del **pds per motivi umanitari**, mentre solo per **4** richiedenti c'è stato il riconoscimento dello **status di rifugiato**, e per **7** dello status di **protezione sussidiaria**.

L'anno precedente, nel **2010**, i numeri erano più bassi: **122** domande presentate di cui **67** dinieghi, **27** rilasci di pds per **motivi umanitari**, **3** riconoscimenti di status di **rifugiato** e **2** di **protetto sussidiario**.

Nel 2008 e 2009 i numeri si erano stabilizzati intorno alle 300 unità per anno, ma il tasso di dinieghi e di riconoscimenti era molto simile a quello degli anni successivi.

Nella Circolare viene posta in evidenza la **particolare situazione di quanti hanno già presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale ma sono stati diniegati** (come si vede nel riquadro, i numeri sono piuttosto alti, se si pensa anche a quanti hanno richiesto protezione negli anni precedenti e che hanno probabilmente, ed in molti casi, presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto rimanendo quindi sul TN). Secondo la Commissione Nazionale Asilo è **possibile presentare nuovamente istanza di protezione (cd "domanda reiterata" ai sensi dell'art. 29 del DLGS 25/2008)**, adducendo come motivo la **"sopravvenuta situazione conflittuale del Paese"**.

Le Commissioni vengono invitate, quindi, ad esaminare le domande reiterate con priorità rispetto alle altre, mentre non è chiarito se, anche in questo caso, si debba far luogo ad una nuova audizione. E' probabile però che le Commissioni esaminatrici scelgano questa ultima soluzione, proprio per assolvere alla necessità di appurare l'esatta provenienza del richiedente. Non è chiaro se, invece, laddove nel primo provvedimento di rifiuto si sia disposto un provvedimento negativo perché, tra l'altro, non era riconosciuta l'identità e la nazionalità dichiarata, la Commissione debba ugualmente riaprire il procedimento e riascoltare il richiedente, o possa decidere anche negativamente senza dare seguito alla nuova convocazione.

Rispetto alle motivazioni che hanno portato la Commissione a prendere una simile iniziativa si riportano alcune **notizie sulla situazione politica e sociale del Paese**.

Il 22 marzo 2012 ha avuto luogo nel Mali un colpo di Stato ad opera dei ribelli del Tuareg del nord. Nonostante l'avvio di un processo di transizione, la situazione rimane estremamente incerta con possibili scontri anche nella capitale.

Il quadro di sicurezza rimane molto critico nelle regioni occidentali, orientali e del nord, con elevato rischio di aggressioni e rapimenti. Particolarmente insicuro è da considerarsi il nord-est del Paese, soprattutto le regioni di Kidal, Gao e Timbuctou, in mano a gruppi armati ribelli; molto insicure le zone ai confini con Mauritania, Niger ed Algeria.

Si registra uno sffollamento della popolazione residente nel Nord del Paese in particolare tanto che stime recenti delle nazioni Unite riportano che circa due terzi della popolazione residente nella regione di Timbuctu sia partita ed abbia lasciato i propri villaggi e le proprie case.

Si riportano ancora i **dati complessivi delle domande di protezione internazionale** presentate ed istruite nello scorso **2011**. Su **25.626** domande presentate, hanno ricevuto il riconoscimento dello **status di rifugiato 2057** richiedenti; **2569**, invece, lo status di **protezione sussidiaria**.

11.131 domande sono state **rigettate**, mentre **5662** sono stati i richiedenti ai quali è stato rifiutato il riconoscimento della protezione internazionale ma per i quali è stato richiesto il **rilascio del pds per motivi umanitari**.

Tunisia, Nigeria, Pakistan, Ghana, Costa d'Avorio, Afganistan, Mali sono i **Paesi di maggiore provenienza**. Il numero maggiore di riconoscimenti di status di rifugiato viene attribuito ai cittadini provenienti dall'Eritrea (300) e dalla Somalia (280). Seguono l'Afganistan con 181, il Sudan con 160 e l'Iran con 145. Rispetto allo status di protezione sussidiaria, segnaliamo invece l'Afganistan con 622, la Somalia con 429, il Pakistan con 385.

Nuove disposizione per il rilascio del pds per attesa occupazione

Con l'approvazione del ddl 5256 (*"disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*), di prossima pubblicazione, è prevista la modifica del Dlgs 286/98 nella parte relativa al **rilascio del pds per attesa occupazione**, di cui anticipiamo il contenuto, riservandoci di dare maggiore indicazioni a seguito delle inevitabili circolari che seguiranno la definizione del contenuto della modifica.

Decreto legislativo 286/98 -attuale testo art.22 comma 11 *"La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, **per un periodo non inferiore a sei mesi.** Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari."*

Le modifiche interessano la parte relativa alla **durata del pds** che **passa da sei mesi ad un anno.**

Delle modifiche si era parlato molto nei mesi passati ma non era chiaro ancora come si sarebbe giunti alla modifica del testo legislativo.

La durata potrebbe poi essere **maggiore di un anno, laddove lo straniero percepisce una prestazione di sostegno al reddito (cassa integrazione ad esempio) per una durata determinata e superiore ad un anno.**

In questo ultimo caso, peraltro, decorso il termine della prestazione di sostegno, secondo il nuovo testo verrebbero applicati i requisiti reddituali previsti dall'art. 29 comma 3 lettera b) dello stesso Decreto.

L'articolo 29 indica la procedura di ricongiungimento familiare, ed al comma 3 lettera b) specifica in particolare, i requisiti economici che lo straniero deve poter dimostrare per ottenere il ricongiungimento di uno o più familiari. E' probabile, quindi, che per il rinnovo del pds rilasciato ai sensi del citato articolo 22 comma 11 già modificato, sarà sufficiente dimostrare di aver guadagnato le cifre indicate nell'articolo, sufficienti per se e per ciascun familiare a carico. Anche in questo caso, attendiamo maggiori indicazioni da parte dei Ministeri competenti.

Decreto legislativo 286/98 art. 29 comma 3 lett b) " (lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità) *di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".*